# REGOLAMENTO (CEE) N. 487/88 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 1988

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'auto alimentare (¹), modificato del regolamento (CEE) n. 3785/87 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

considerando che il regolamento (CEE) n. 1429/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (<sup>9</sup>), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 55 t di latte scremato in polvere;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (7); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano.

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alimobilitazione nella Comunità di prodetti lattierocaseari, ai fini della loro fornitura si beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

<sup>(\*)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (\*) GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8. (\*) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.